



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

*Dott. Ing. Mauro Malizia
Comandante Provinciale*



COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
DI ASCOLI PICENO

www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno



ARGOMENTI

- ✓ Principali riferimenti normativi.
- ✓ Prevenzione incendi e testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ([D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81](#)).
- ✓ Cenni sul codice di prevenzione incendi ([D.M. 3 agosto 2015](#)).
- ✓ Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro ([D.M. 10 marzo 1998](#)).
- ✓ Disciplina sanzionatoria ([D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758](#)).





PREMESSE

Per i **luoghi di lavoro** definiti come "stabilimenti", "impianti", "industrie", "officine", "laboratori", ecc. **non sono previste norme "verticali"**.



In mancanza di norme specifiche si fa riferimento ai **criteri generali di prevenzione incendi** (**Art. 15 co. 3** del [D.Lgs n. 139/2006](#)).

- Possono essere adottate norme o parti di norme previste per **specifiche attività** dotate di norme verticali, **in analogia**.
- Può essere applicato il [D.M. 10/3/1998](#) "Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenza nei luoghi di lavoro", per le **attività nel campo di applicazione, o in analogia**.

Ovviamente vige l'obbligo del rispetto del [D.Lgs n. 81/2008](#).



Art. 15 D.Lgs n. 139/2006 *(Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi)*

Le **norme tecniche di prevenzione incendi**, adottate con **D.M. Interno** di concerto con i Ministri interessati sentito il C.C.T.S.-P.I., sono fondate su presupposti tecnico-scientifici e specificano misure per:



- **Ridurre le probabilità** dell'insorgere d'incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure ...;
- **Limitare le conseguenze** dell'incendio attraverso caratteristiche costruttive, vie d'esodo, impianti, compartimentazioni ...

Co. 3: Fino all'adozione delle citate **norme**, alle attività soggette alla prevenzione incendi **si applicano i criteri tecnici** che si desumono da finalità e principi di base della materia.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- [D.Lgs 9/4/2008, n. 81](#) "**Testo unico** in materia di tutela della salute e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**", e s.m.i.
- [DM 10/3/1998](#) "**Criteri generali di sicurezza** antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- [D.M. 3 agosto 2015](#) (**Codice di prevenzione incendi**): Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8/3/2006, n. 139.
- [D.Lgs 19/12/1994, n. 758](#) "Modificazioni alla **disciplina sanzionatoria** in materia di lavoro".





CENNI SUL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81

Il “**Testo unico**” regola in Italia “la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Riassetta e riforma le norme in materia, mediante **coordinamento in un unico testo normativo**, proseguendo l’opera già iniziata col D.lgs n. 626/94.

Ha subito **vari aggiornamenti** (*D.Lgs n. 106/2009 e successivi*).

Ha come obiettivo la valutazione, riduzione e controllo dei rischi nei luoghi di lavoro mediante un’azione combinata di **vari soggetti** per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni.





PRINCIPALI DEFINIZIONI

Lavoratore: svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di *apprendere* un mestiere, arte o professione.

Datore di lavoro: titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità in quanto *esercita poteri decisionali e di spesa*.

Dirigente: attua le *direttive del datore di lavoro* organizzando l'attività lavorativa e vigilando (*in ragione di competenze e poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico*);

Preposto: sovrintende all'attività lavorativa e *garantisce l'attuazione delle direttive ricevute* controllando la corretta esecuzione dei lavoratori (*nelle competenze e limiti di poteri dell'incarico*);



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): *designato dal datore di lavoro* per coordinare il SPP (*in possesso di capacità e requisiti di cui all'art. 32*);

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): fa parte del *SPP* (*in possesso di capacità e requisiti di cui all'art. 32*);

Medico competente: *nominato dal datore di lavoro* con cui collabora ai fini della valutazione dei rischi. Effettua *sorveglianza sanitaria* e altro (*in possesso di titoli e requisiti di cui all'art. 38*);

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): eletto o designato per *rappresentare i lavoratori*;

Azienda: complesso *struttura organizzata dal datore di lavoro*;



Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): *insieme di persone, sistemi e mezzi* esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi;

Prevenzione: *insieme di disposizioni*/misure per evitare/diminuire *i rischi*;

Valutazione dei rischi: *valutazione documentata* di tutti i rischi, *per individuare misure di prevenzione e protezione* e a elaborare il programma di misure per il miglioramento nel tempo;

Pericolo: *proprietà* o qualità *intrinseca* di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: *probabilità* del livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego o esposizione a un dato fattore/agente;



Unità produttiva: *stabilimento*/struttura finalizzati a produzione/erogazione di beni/servizi, *con autonomia* finanziaria e tecnico funzionale;

Formazione: *processo educativo* per fare acquisire, ai lavoratori e altri, *competenze* per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e l'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a *fornire conoscenze* utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

Addestramento: diretto a *fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature*, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.



STRUTTURA DEL D.LGS N. 81/2008

Composto da **306 articoli** (alcuni abrogati, altri aggiunti con bis, ter, ecc.), **13+1 Titoli** e **51 Allegati**.



Titolo I Principi comuni (art. 1 ÷ 61) + 3 Allegati (I ÷ III) disciplina tutti i settori di attività del campo di applicazione.

Titolo II Luoghi di lavoro (art. 62 ÷ 68) + 1 Allegato (IV)

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (art. 69 ÷ 87) e 5 Allegati (V ÷ IX) - (attrezzature di lavoro, D.P.I., impianti e apparecchiature elettriche)

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (art. 88 ÷ 160) + 14 Allegati (X ÷ XXIII)

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 ÷ 166) + 9 Allegati (XXIV ÷ XXXII)

Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (art. 167 ÷ 171) + 1 Allegato (XXXIII)



- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali** (art. 172 ÷ 179) + 1 Allegato (XXXIV)
- Titolo VIII Agenti fisici** (art. 180 ÷ 220) + 3 Allegati (XXXV ÷ XXXVII) (*rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali*)
- Titolo IX Sostanze pericolose** (art. 221 ÷ 265) + 6 Allegati (XXXVIII ÷ XLIII) (*agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto*)
- Titolo X Agenti biologici** (art. 266 ÷ 286) + 5 Allegati (XLIV ÷ XLVIII)
- Titolo X-Bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario** (art. 286 bis ÷ 286 septies)
- Titolo XI Atmosfere esplosive** (art. 287 ÷ 297) + 3 Allegati (XLIX ÷ LI)
- Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale** (art. 298 ÷ 303) *Contengono disposizioni penali e sanzioni anche la parti finali (in genere Capi) dei Titoli da I ÷ XI*
- Titolo XIII Norme transitorie e finali** (art. 304 ÷ 306)



ART. 46 DEL D.LGS N. 81/2008 - PREVENZIONE INCENDI

- ✓ **Prevenzione incendi:** funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale, obiettivi di sicurezza **vita** umana, incolumità persone e tutela di **beni** e **ambiente**.⁽¹⁾
- ✓ Nei luoghi di lavoro devono essere **adottate idonee misure per prevenire gli incendi** e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- ✓ Ogni **disposizione di prevenzione incendi** del D.lgs 81/2008 deve essere **riferita al C.N.VV.F.** Restano ferme le competenze di cui all'art. 13 (Vigilanza).



¹ Definizione simile riportata all'art. 13 co. 1 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.



... segue

- ✓ I Ministri dell'interno e del lavoro devono adottare **decreti**⁽²⁾ nei quali sono definiti i criteri per individuare:
 - *misure per evitare un incendio e limitarne le conseguenze;*
 - *misure precauzionali di esercizio;*
 - *metodi di controllo, manutenzione impianti e attrezzature antincendio;*
 - *criteri per la gestione delle emergenze;*
 - *caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti degli addetti e la formazione.*
- ✓ Fino all'adozione di tali decreti si applica il [DM 10 marzo 1998](#).

² Il c.d. “nuovo decreto 10 marzo”, pur essendo in bozza da lungo tempo, non è stato ancora emanato.



ART. 13 DEL D.LGS N. 81/2008 - VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale e, **per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco** ⁽³⁾ ...




³ **Art. 19 co. 1 del D.Lgs n. 139/2006 (Vigilanza)** - Il Corpo nazionale esercita, con poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione a attività, costruzioni, impianti, ... a essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti d'iniziativa, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, o nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

La **valutazione** di tutti i **rischi** (*art. 17.1.a*) con elaborazione del **DVR** (*art. 28*) è **effettuata** dal **datore di lavoro** (*non delegabile*). Il DVR deve contenere:




- **Relazione** sulla valutazione di tutti i rischi;
- Indicazione **misure di prevenzione, protezione** e **DPI** adottati;
- Misure per il **miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza;
- Individuazione delle **procedure per l'attuazione** delle misure;
- Indicazione del **RSPP, RLS, medico competente**;
- Individuazione mansioni che espongono i **lavoratori** a **rischi specifici** che richiedono adeguata formazione e addestramento.



ALCUNI RISCHI

- Movimentazione manuali carichi
- Videoterminali
- Rumore
- Vibrazioni
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ionizzanti
- Agenti chimici, biologici
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Amianto
- **Atmosfere esplosive**
- **Incendio**





CENNI SUL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

[D.M. 3 agosto 2015](#): “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi **dell'art. 15** del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51.

È entrato **in vigore** il **18 novembre 2015**, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.





OBIETTIVI INIZIALI DEL PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

- ✓ Disporre di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche;⁽⁴⁾
- ✓ **Semplificare**;
- ✓ Adottare **regole meno prescrittive**, più **prestazionali** e **flessibili**;
- ✓ Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di “**antincendio**”;
- ✓ Prevedere la possibilità di scegliere fra **diverse soluzioni**;
- ✓ Favorire l’utilizzo dei metodi dell’**ingegneria antincendio**.



⁴ *Tale obiettivo potrà ritenersi attuato nel momento in cui saranno inserite le varie RTV (Regole tecniche verticali).*



STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è costituito, oltre al **preambolo**, da:

✓ **Parte dispositiva** costituita da **5 articoli**.

Art. 1: *Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi;*

Art. 2: *Campo di applicazione;*

Art. 3: *Impiego dei prodotti per uso antincendio;*

Art. 4: *Monitoraggio;*

Art. 5: *Disposizioni finali;*

✓ **Un allegato** (*Codice di prevenzione incendi*) diviso in **4 Sezioni**.





ALLEGATO

È il "*Codice di prevenzione incendi*", suddiviso in **4 Sezioni**:

- G Generalità** (*termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio*); "RTO"
- S Strategia antincendio** (*misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici*); "RTO"
- V Regole tecniche verticali** (*Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori*); "RTV"
- M Metodi** (*ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita*). "FSE"



STRUTTURA DEL CODICE

<p style="text-align: center;">Sezione G - Generalità</p> <p>G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V - Regole tecniche verticali</p> <p>V.1 Aree a rischio specifico V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive V.3 Vani degli ascensori V.4 Uffici</p>
<p style="text-align: center;">Sezione S - Strategia antincendio</p> <p>S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio</p>	<p style="text-align: center;">Sezione M - Metodi</p> <p>M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale</p>



IL CODICE È ALTERNATIVO

- ✓ Criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'**art. 15 co. 3**, del [D.Lgs n. 139/2006](#).

- ✓ Alle seguenti **regole tecniche**:
 - [DM 30/11/1983](#) “Termini, definizioni e simboli grafici”;
 - DM 31/3/2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”;
 - [DM 3/11/2004](#) “Dispositivi per l'apertura delle porte”;
 - [DM 15/3/2005](#) “Reazione al fuoco”;



... segue

- [DM 15/9/2005](#) “Impianti di sollevamento”;
- [DM 16/2/2007](#) “Classificazione di resistenza al fuoco”;
- [DM 9/3/2007](#) “Prestazioni di resistenza al fuoco”;
- [DM 20/12/2012](#) “Impianti di protezione attiva”;
- [DM 22/2/2006](#) “Regola tecnica Uffici”.⁽⁵⁾

⁵ *RTV Uffici introdotta con D.M. 8 giugno 2016: “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.*



IL CODICE SI APPLICA:

Attività soggette a controllo VVF - [DPR n. 151/2011](#):

Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 71, ⁽⁶⁾ 75 *(no autorimesse), 76: Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Laboratori ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali ...*



IL CODICE NON SI APPLICA:

Att. 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62: *impianti, reti di trasporto con sost. infiammabili, esplodenti, comburenti, radioattive, Distributori carburante, centrali termoelettriche, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, ...*




Att. 65÷69, 71÷75, 77÷80: *locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, scuole, ospedali, attività commerciali, uffici, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, autorimesse, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie, ...*

⁶ RTV Uffici introdotta con D.M. 8 giugno 2016.



IPOTESI FONDAMENTALI

- ✓ In condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da **un solo punto di innesco**.
Escluso incendio doloso o eventi estremi (es. catastrofi, azioni terroristiche, ...)




- ✓ Il rischio d'incendio **non può essere ridotto a zero**.
Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.





METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

Il Codice utilizza la **metodologia** dell'individuazione di **livelli prestazionali** (I, II, III, IV, ...), introdotta per la prima volta in Italia nel campo della resistenza al fuoco con il DM 9/3/2007, **estendendola** a tutte le altre “misure antincendio”⁽⁷⁾ (*Reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, ...*).



⁷ *Strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.*



METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

- 1) Valutazione del rischio (*stabilire i **profili di rischio** R_{vita} , ...*).
- 2) Attribuzione **livelli** di prestazione (*I, II, III, IV, ...*).
- 3) Per ogni **misura antincendio** sono specificati i **criteri** di attribuzione dei livelli di prestazione.
- 4) Scelta **soluzioni** progettuali
 - *Soluzioni conformi (di immediata applicazione);*
 - *Soluzioni alternative (richiede ulteriori valutazioni);*
 - *Soluzioni in deroga.*



PROFILO DI RISCHIO R_{vita}

Indicatore semplificato per valutare il rischio d'incendio, utilizzato per attribuire i **livelli di prestazione**.

È attribuito **per compartimento** in relazione ai seguenti fattori:

✓ δ_{occ} : caratteristiche *prevalenti* degli **occupanti** che si trovano nel compartimento antincendio;



✓ δ_{α} : velocità caratteristica *prevalente* di **crescita dell'incendio** riferita al tempo t_{α} impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.





δ_{occ} : CARATTERISTICHE OCCUPANTI



A) Familiarità *(Scuole, attività produttive, ...)*

A-B) SVEGLI

B) Non familiarità *(Centri commerciali, cinema, ...)*

C) ADDORMENTATI *(Alberghi ...)*

D) DEGENTI *(Ospedali ...)*

E) IN TRANSITO *(Stazioni ...)*



δ_α : CARATTERISTICHE DELL'INCENDIO



1) Lenta ($t_\alpha=600$ s)

(Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo ...)

2) Media ($t_\alpha=300$ s)

(Scatole di cartone impilate, libri su scaffale, mobilio in legno ...)


3) Rapida ($t_\alpha=150$ s)

(Materiali plastici impilati ...)

4) Ultra-rapida ($t_\alpha=75$ s)

(Liquidi infiammabili, materiali plastici espansi ...)

t_α : *Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio, è il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.*





Profili di rischio R_{vita} (δ_{occ} , δ_{α}) - alcuni esempi

- Attività produttive, artigianali, officine, ...: A1-A4
- Palestre scolastiche: A1
- Autorimesse private / pubbliche: A2 / B2
- Uffici non aperti / aperti al pubblico: A2-A3 / B2-B3
- Ristoranti, ambulatori medici: B1-B2
- Att. commerciali, espositive, di spettacolo: B2-B3
- Alberghi, ...: Ciii2-Ciii3
- Ospedali, ...: D2
- Stazioni, metropolitane, ...: E2



CONSIDERAZIONI SUL CAMPO DI APPLICAZIONE

L'attuale **campo di applicazione** del codice è ancora piuttosto **limitato** (*attività non normate di cat. B/C del DPR n. 151/2011*).

Le attività nel campo di applicazione sono luoghi di lavoro (*officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, ecc.*), in genere non caratterizzati da **presenza di pubblico** con gli occupanti in **stato di veglia** e **familiarità** con l'edificio.

Si può presumere che la quasi totalità delle attività principali siano comprese nell'ambito dei profili di rischio **$R_{vita} = A1 - A4$** .

In via **marginale** possono esserci altre **aree a servizio** dell'attività principale come “alloggi del custode” (C_i2), “spacci aziendali” (B2), “sale riunioni” o “uffici” aperti al pubblico (B2), ecc.



IL DM 10 MARZO 1998

Emanato in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 626/1994.⁽⁸⁾



Contiene **criteri per la valutazione dello specifico rischio d'incendio**⁽⁹⁾ per l'adozione delle misure di:

- **prevenzione** al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio;
- **protezione** antincendio al fine di limitarne le conseguenze.

Strumento per i datori di lavoro **adattabile** a varie attività per verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio.

⁸ L'attuale riferimento è l'art. 46 co. 3 del d.lgs. n. 81/2008. In genere tutti i riferimenti al D.Lgs n. 626/94 devono intendersi riferiti all'analogo argomento trattato nel D.lgs. n. 81/2008.

⁹ L'attuale riferimento è l'art. 62 - Titolo II del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



STRUTTURA DEL DM 10 MARZO 1998

Composto da **9 articoli** e **10 Allegati**.

- **Allegato I** (**linee guida**): linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
- **Allegato II** (**prevenzione**): ridurre la probabilità di un incendio.
- **Allegato III**⁽¹⁰⁾ (**vie di uscita**): realizzare vie e uscite di emergenza previste dal D.lgs n. 81/2008 per garantire l'esodo in sicurezza.
- **Allegato IV**⁽¹¹⁾ (**rivelazione e allarme**): realizzare misure per una rapida segnalazione dell'incendio per garantire l'attivazione di sistemi di allarme e procedure d'intervento.



¹⁰ Non si applica alle attività soggette a controllo VVF.

¹¹ Non si applica alle attività soggette a controllo VVF.



- **Allegato V**⁽¹²⁾ (**protezione**): assicurare l'estinzione di un incendio.
- **Allegato VI** (**manutenzione**): garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio.
- **Allegato VII** (**informazione e formazione**): fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi d'incendio.
- **Allegato VIII** (**gestione dell'emergenza**): adottare necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole nel piano di emergenza.
- **Allegato IX** (**corsi di formazione per addetti antincendio**): designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

¹² *Non si applica alle attività soggette a controllo VVF.*



VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

L'[Allegato I](#) (*linee guida*) del DM 10/3/1998, pur **non escludendo altre metodologie**, stabilisce criteri generali per la **valutazione del rischio incendio**.



La **valutazione dei rischi** e le misure di **prevenzione** e **protezione** sono parte del **DVR**.

Il **livello di rischio** del luogo di lavoro o **parti** di esso è classificato in:

- ✓ Livello di rischio **elevato**.
- ✓ Livello di rischio **medio**.
- ✓ Livello di rischio **basso**.



MISURE ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D'INCENDIO

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le misure, **descritte negli allegati** al decreto:

- Preventive;
- Protettive;
- Precauzionali di esercizio;
- Gestione dell'emergenza;
- Addetti al servizio antincendio.



DM 10/3/1998 E ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VVF

Non si applicano a **attività soggette** a controllo VVF le disposizioni:

- **Vie di esodo** (allegato III)
- **Sistemi di segnalazione e allarme** (allegato IV)
- **Estinzione** (allegato V)



Per tali attività le misure devono conformarsi alle norme specifiche, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Possono costituire comunque **utile riferimento** anche nell'ambito delle attività soggette a controllo VVF, se l'attività non è disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.

Ciò è anche stato chiarito con **Circolare 8/7/1998, n. 16 MI.SA.**



PREVENZIONE INCENDI

È orientata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente.

Le azioni **Preventive e Protettive** non devono essere considerate alternative ma **complementari** tra loro.






IL RISCHIO

Il **Rischio (R)** di un evento incidentale (es. incendio) è il prodotto di 2 fattori:

- ✓ **Frequenza (F)**: probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo.
- ✓ **Magnitudo (M)**: entità dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento.

$$R = F \times M$$





LINEE GUIDA PER VALUTAZIONE RISCHI D'INCENDIO (All. I)⁽¹³⁾

OBIETTIVI

Consentire di adottare **provvedimenti** per salvaguardare la sicurezza delle persone. Comprendono:

- **Prevenzione** dei rischi;
- **Informazione** dei lavoratori e altri occupanti;
- **Formazione** dei lavoratori;
- **Misure tecnico-organizzative** di attuazione.



I rischi devono essere **diminuiti nella misura del possibile** e tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle **misure generali di tutela** (rif. art. 15 D.Lgs n. 81/2008).

¹³ L'applicazione dei criteri riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.



Fattori da tener conto nella valutazione del rischio d'incendio:

- Tipo di **attività**;
- **Materiali** immagazzinati e manipolati;
- **Attrezzature**, arredi, materiali di rivestimento;
- **Caratteristiche costruttive**;
- Dimensioni e **articolazione** del luogo di lavoro;
- Numero di **persone** presenti (*dipendenti e altri*) e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.



CRITERI

- **Individuazione dei pericoli** d'incendio.
- **Individuazione dei lavoratori** e altre persone esposte a rischi.
- **Eliminazione o riduzione dei pericoli** di incendio.
- **Valutazione del rischio residuo** di incendio.
- **Verifica dell'adeguatezza delle misure** di sicurezza esistenti o individuazione di quelle necessarie a ridurre i rischi residui.



IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

Materiali combustibili e/o infiammabili

Se in **quantità limitata**, correttamente manipolati e depositati, possono **non essere oggetto di valutazione**.

Alcuni materiali facilmente combustibili possono **costituire pericolo** (es. vernici e solventi infiammabili, gas, infiammabili in genere, carta e imballaggi, plastica, ecc.).



Sorgenti di innesco

Di **immediata identificazione** o conseguenza di **difetti** meccanici/elettrici (*fiamme o scintille in lavorazioni come taglio, affilatura, saldatura, fiamme libere; sorgenti di calore per attriti; macchine, apparecchiature, attrezzature elettriche non installate a regola d'arte*).





IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E ALTRE PERSONE ESPOSTE

Considerare persone esposte a **rischi particolari** a causa della **specifica funzione** o tipo di **attività**, es.:

- **Aree di riposo.**
- **Affollamento** per pubblico occasionale.
- Persone con **mobilità, udito o vista limitata.**
- Persone che **non** hanno **familiarità** con luoghi e vie d'esodo.
- Lavoratori in **aree a rischio specifico.**
- Persone che possono essere **incapaci di reagire prontamente** o ignare del pericolo, poiché lavorano in aree isolate.





ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Ogni pericolo si deve valutare se può essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro.



Stabilire se **realizzare immediatamente** o programmare **nel tempo**.

La linea guida fornisce indicazioni su:

- *– Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili;*
- *Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore.*



CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Con la valutazione dei rischi è possibile classificare il **livello di rischio d'incendio** dell'intero luogo di lavoro o parte di esso:

- Luoghi di lavoro a rischio di incendio **basso**,  
- Luoghi di lavoro a rischio di incendio **medio**,  
- Luoghi di lavoro a rischio di incendio **elevato**.  



Classificazione del livello di rischio - Chiarimenti

*Nella valutazione del rischio per attività soggette a controllo VVF non è in genere applicabile la suddivisione fra i gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai **p.ti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'all. IX del DM 10/3/1998**, che si riferisce ai contenuti minimi dei corsi di formazione.*

L'effettivo grado di rischio scaturisce dall'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività.

La classificazione può comunque fornire un utile indicazione per una prima valutazione del rischio d'incendio.



Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

- Sono presenti **sostanze a basso tasso di infiammabilità** e le condizioni locali e di esercizio offrono **scarse possibilità** di sviluppo di principi di incendio.
- In caso di incendio la **probabilità** di **propagazione** è **limitata**.



Rientrano le attività non classificabili a medio e elevato rischio.



Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Sono presenti **sostanze infiammabili** e/o condizioni locali e/o di esercizio che **possono favorire** lo sviluppo di incendi.



In caso di incendio la **probabilità** di **propagazione** è **limitata**.

Esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo (allegato IX):

- **Attività soggette a controllo VVF:** luoghi di lavoro compresi nell'**allegato I** al **DPR n. 151/2011**, escluse le attività a rischio elevato;
- *Cantieri temporanei e mobili con uso di infiammabili e fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.*



Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Presenti **sostanze altamente infiammabili** e/o condizioni locali e/o esercizio con **notevoli probabilità di sviluppo incendi** e propagazione fiamme.



Rischio
Elevato

O anche quando non è possibile classificarli a rischio basso o medio.

Comprendono aree con utilizzo, deposito o manipolazione di:

- sostanze **altamente infiammabili** (*es. impianti di verniciatura*), o fiamme libere, o produzione di notevole calore;
- sostanze **chimiche** che possono produrre reazioni esotermiche, gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- sostanze **esplosive** o altamente infiammabili;
- **materiali combustibili** in **notevole** quantità;
- edifici interamente realizzati con **strutture in legno**.



Criteri di classificazione di aree rischio elevato

- Un'area a rischio elevato non separata con elementi REI, **può elevare il livello di rischio** dell'intero luogo di lavoro.
- Un “rischio elevato” **può essere ridotto** con accorgimenti gestionali e protezione vie d'esodo o con misure di protezione attiva di tipo automatico.
- Sono a rischio elevato i locali ove **è difficoltosa l'evacuazione** per **affollamento**, luoghi o **limitazioni motorie** delle persone.

I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi d'incendi possono essere individuati tra quelli a rischio d'incendio elevato secondo i criteri del DM 10/3/1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/2/2000).



Esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo (allegato IX):

- Stabilimenti a **rischio di incidente rilevante** (Direttiva Seveso III);
- Fabbriche e depositi di **esplosivi**;
- Centrali **termoelettriche**;
- Impianti di estrazione di **oli minerali** e **gas combustibili**;
- Impianti e laboratori **nucleari**;
- **Depositi** al chiuso di materiali combustibili con sup. > 20.000 m²;
- **Attività commerciali** e espositive con sup. aperta al pubblico > 10.000 m²;
- **Aeroporti, ferrovie** con sup. al chiuso al pubblico > 5000 m² e **metropolitane**;
- **Alberghi** > 200 posti letto;
- **Ospedali**, case di cura e case di ricovero per anziani;
- **Scuole** > 1000 persone presenti;
- **Uffici** > 1000 dipendenti;
- Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo ... di lunghezza > 50 m;
- Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.



ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Nelle **attività soggette** a controllo VVF **in regola** con la vigente normativa le misure sono ritenute **adeguate**.

Per le **altre** si possono seguire i criteri di prevenzione e protezione riportati nell'**allegato I**.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nell'allegato, si dovrà provvedere a **misure di sicurezza compensative**.



MISURE DI SICUREZZA COMPENSATIVE

Vie di esodo:

- riduzione percorso di esodo;
- protezione vie di esodo;
- realizzazione ulteriori percorsi d'esodo e uscite;
- installazione di ulteriore segnaletica;
- potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- misure specifiche per persone disabili;
- incremento degli “addetti antincendi”;
- limitazione dell'affollamento.





Mezzi ed impianti di spegnimento:

- ulteriori approntamenti;
- installazione di impianti di spegnimento automatico.





Rivelazione e allarme antincendio:

- sistemi di allarme più efficienti (*es. sostituendo manuali con automatici*);
- riduzione distanza tra segnalatori manuali d'incendio;
- impianto automatico di rivelazione incendio;
- miglioramento tipo di allertamento (*es. segnali ottici in aggiunta a sonori, con diffusione messaggi con altoparlante, ...*);
- in piccoli luoghi di lavoro, risistemazione attività in modo che principio d'incendio sia individuato immediatamente dai presenti.





Informazione e formazione:

- programma di controllo e regolare manutenzione;
- disposizioni per assicurare l'informazione sulla sicurezza antincendio a esterni (*appaltatori, pulizia, manutentori*);
- specifici corsi di aggiornamento a personale che usa materiali facilmente combustibili, infiammabili in aree a elevato rischio d'incendio;
- addestramento antincendio per tutti i lavoratori.





MISURE DI PREVENZIONE (All. II)

Misure di tipo tecnico

- **Impianti elettrici a regola d'arte;**
- **Messa a terra** impianti, strutture metalliche;
- **Impianti** di protezione **scariche atmosferiche;**
- **Ventilazione** degli ambienti;
- **Dispositivi di sicurezza.**



Misure di tipo organizzativo-gestionale

- **Rispetto** di ordine e pulizia;
- **Regolamento** interno sulle misure da osservare;
- **Informazione** e **formazione** dei lavoratori.






REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI A REGOLA D'ARTE

Misura di prevenzione molto importante.

Realizzazione di **impianti** elettrici **a regola d'arte** (*D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, norme CEI*).



Consegue lo **scopo** di **ridurre** le **probabilità d'incendio**, evitando che l'impianto elettrico costituisca causa d'innescio.



MESSA A TERRA

La **messa a terra** di impianti, serbatoi, masse metalliche in genere serve a **evitare la formazione di cariche elettrostatiche** che si producono per motivi di vario tipo (*strofinio, correnti vaganti ecc.*).





IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Creano una via preferenziale per la **sca-rica del fulmine a terra** evitando che possa colpire edifici o strutture che si vogliono proteggere.





VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

La ventilazione naturale o artificiale di un ambiente dove possono accumularsi vapori, gas o polveri infiammabili **previene che si formino concentrazioni** pericolose.





DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Sono richiesti in alcuni impianti o depositi pericolosi come specifica misura di prevenzione.

(es. **depositi di gas infiammabili**, **impianti di distribuzione carburanti gassosi o liquidi**, ecc.).





ACCORGIMENTI COMPORTAMENTALI PER PREVENIRE GLI INCENDI

Le **misure precauzionali di esercizio** si realizzano attraverso:

- ✓ **Analisi** delle cause di incendio più comuni
- ✓ **Informazione** e **Formazione** antincendi
- ✓ **Controlli** degli ambienti di lavoro e delle attrezzature
- ✓ **Manutenzione** ordinaria e straordinaria



CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI

- ✓ Deposito e utilizzo di materiali infiammabili e combustibili
- ✓ Utilizzo di fonti di calore
- ✓ Impianti ed attrezzature elettriche
- ✓ Presenza di fumatori
- ✓ Lavori di manutenzione e ristrutturazione
- ✓ Rifiuti e scarti combustibili
- ✓ Aree non frequentate
- ✓ Incendi dolosi





DEPOSITO/UTILIZZO MATERIALI INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Ove possibile, i materiali infiammabili o facilmente combustibili devono essere **limitato a quelli strettamente necessari** e tenuti **lontano dalle vie di esodo**.

I materiali infiammabili devono essere **depositati in appositi locali REI**.



Ove possibile, **sostituire le sostanze infiammabili** con altre meno pericolose.

I **materiali di pulizia** combustibili devono essere tenuti **in appositi ripostigli**.




UTILIZZO DI FONTI DI CALORE



Speciali accorgimenti se si utilizzano **sostanze infiammabili** per **riscaldare**.

I **luoghi di saldatura** o taglio alla fiamma devono essere tenuti liberi da materiali combustibili tenendo sotto controllo eventuali scintille.



I **condotti di aspirazione** di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.

I **bruciatori** devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza.


La **valvola d'intercettazione d'emergenza** del combustibile oggetto di manutenzione e controlli.







IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRICHE

Il personale deve essere istruito sull'uso delle attrezzature elettriche in modo da **riconoscere difetti**.



Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti.




In caso di alimentazione provvisoria **il cavo elettrico deve avere lunghezza strettamente necessaria**.

Le **riparazioni elettriche** devono essere effettuate da **personale qualificato**.





APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO



Materiali **combustibili** sopra o vicino a apparecchi riscaldamento.

Apparecchi in **ambienti non idonei**.

Mancato rispetto di istruzioni di sicurezza in utilizzo e sostituzione di **bombole di GPL**.

Mancanza di adeguata ventilazione (norme UNI-CIG).





PRESENZA DI FUMATORI

Identificare le aree dove il fumo delle sigarette **può costituire pericolo** d'incendio e disporne il **divieto**.



Nelle aree ove è consentito fumare, mettere a disposizione **portacenere** da svuotare regolarmente in recipienti idonei.

Il **contenuto dei** portacenere non **deve essere accumulato con altri rifiuti**.





LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE

- Accumulo di materiali combustibili;
- Ostruzione delle vie di esodo;
- Bloccaggio in apertura delle porte REI;
- Realizzazione aperture su pareti REI.



Fare **controlli a inizio e fine giornata** (*esodo, misure antincendio, attrezzature, infiammabili e combustibili, rivelazione e allarme*).

Attenzione a lavori a caldo (*saldatura o uso di fiamme libere*): verificare che ogni combustibile sia stato rimosso o protetto.

Informare su **estintori** e **sistema di allarme antincendio**.


Adottare **precauzioni** in lavori su **impianti elettrici** e **gas**.



RIFIUTI E SCARTI COMBUSTIBILI

rifiuti non devono essere **depositati** lungo le **vie d'esodo** (corridoi, scale, disimpegno).

Evitare l'accumulo di scarti di lavorazione rimuovendoli giornalmente e depositandoli in area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.





AREE NON FREQUENTATE




Le aree normalmente non frequentate da personale (*scantinati, depositi*) devono essere **tenute libere da materiali combustibili.**



MISURE CONTRO GLI INCENDI DOLOSI

Adottare precauzioni per proteggere le aree **contro l'accesso di persone non autorizzate**, che possono costituire causa di **incendi dolosi**.





MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

Gli “**addetti antincendio**” effettuano regolari **controlli** per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza.



- tutte le **porte REI** siano **chiuse**, se previsto;
- apparecchiature **elettriche** (*che non devono restare in servizio*), siano messe **fuori tensione**;
- **fiamme** libere siano **spente** o in condizioni di sicurezza;
- **rifiuti** e scarti combustibili siano stati **rimossi**;
- materiali **infiammabili** siano stati depositati in **luoghi sicuri**.

I **lavoratori** devono **segnalare** agli **addetti antincendio** ogni situazione di potenziale **pericolo** di cui vengano a conoscenza.



MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA (All. III)

AFFOLLAMENTO

Numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.

[DM 30/11/1983](#): **Affollamento**: Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m²).

Esempi di valori previsti da alcune regole tecniche:

Uffici: - Aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m²
- Aree ove è previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m².

Locali pubblico spettacolo: Sale da ballo discoteche: 1,2 pers/m².

Alberghi: Aree comuni a servizio del pubblico: 0,4 pers/m²;



PERCORSO PROTETTO

Percorso caratterizzato da una **adeguata protezione** contro l'incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio.

Può essere costituito da:

- **Corridoio protetto**
- **Scala protetta**
- **Scala esterna**






Corridoio protetto

Non esiste una definizione ufficiale, ma in analogia alla definizione di scala protetta riportata nel [DM 30/11/1983](#), si potrebbe definire come:



"Corridoio" in vano costituente compartimento antincendio con eventuali accessi protetti con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata dotate di congegno di autochiusura.





Scala protetta

[DM 30/11/1983](#): Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI pre-determinata dotate di congegno di auto-chiusura.





Scala esterna

[DM 10/3/1998](#): È necessario assicurarsi che l'utilizzo della scala esterna, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, o altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

(nel DM 10/3/98 appare una **descrizione generica** di "scala esterna")

[DM 30/11/1983](#): Scala di sicurezza esterna - Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

(anche nel DM 30/11/83 **non sono forniti particolari dettagli** sulle "scale di sicurezza esterne").




Scale di sicurezza esterne⁽¹⁴⁾

Scala totalmente esterna rispetto al fabbricato, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

- *Materiali di classe 0 di reazione al fuoco⁽¹⁵⁾.*
- *La parete esterna dell'edificio, compresi eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti almeno REI/EI 60. In alternativa deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti REI come sopra.*

(Si può far riferimento a questa definizione "in analogia")



¹⁴ *Presente in varie regole tecniche: DM 19/8/1996 “**locali di pubblico spettacolo**”. DM 18/9/2002 “**strutture sanitarie**”. DM 27/7/2010 “**attività commerciali**”.*

¹⁵ *Ovvero incombustibili, dizione che compare nel D.M. 27 luglio 2010 regola tecnica “**attività commerciali**”.*



LUOGO SICURO

[DM 10/3/1998](#): Luogo dove **le persone possono ritenersi al sicuro** dagli effetti di un incendio.

[D.Lgs n. 81/2008](#): Luogo nel **quale le persone sono da considerarsi al sicuro** dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

Si tratta di **definizioni diverse, meno rigide** rispetto a quella riportata nel [DM 30/11/1983](#).



DM 30/11/1983: **Luogo sicuro**:

- ✓ **Spazio scoperto** ovvero
- ✓ **Compartimento antincendio** separato da altri compartimenti con:
 - **spazio scoperto**
 - **filtri a prova di fumo**


avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).




LUOGO SICURO - APPROFONDIMENTI

Nelle **norme specifiche** ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre **attenersi alla definizione** riportata nel [DM 30/11/1983](#).

Nelle **attività non normate**, qualora si ritenga di applicare il [DM 10/3/1998](#) per **analogia** anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un **compartimento** antincendio **adiacente** rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita (vd. nota).



Luogo sicuro "DM 30/11/1983"



Luogo sicuro "DM 10/3/1998"



Sintesi nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996

Per il termine "**luogo sicuro**" mentre il **DM 30/11/1983** ne definisce le **caratteristiche**, il **D.Lgs n. 81/08** ne stabilisce il **requisito essenziale**.

L'obiettivo è garantire che le persone utilizzino in sicurezza un percorso senza ostacoli e raggiungere un luogo ove considerarsi al sicuro.

Una delle misure più importanti è limitare la lunghezza d'esodo nell'area direttamente esposta al rischio incendio, che, **nel caso non sia stabilita dalla normativa**, si identifica nel percorso per raggiungere:

- l'uscita diretta su luogo sicuro o scala di sicurezza esterna;
- o **l'uscita che immette in compartimento antincendio adiacente** all'area da evacuare e dotato di proprie uscite verso luogo sicuro (es. scala protetta, percorso protetto o altro compartimento dotato di idonee vie di circolazione interne adducenti a uscite su luogo sicuro).



USCITA DI PIANO

Uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto di un incendio così configurata:

- uscita che immette direttamente **in un luogo sicuro**;
- uscita che immette **in un percorso protetto** attraverso il quale può essere **raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro**;
- uscita che immette **su di una scala esterna**.






VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza):

[DM 10/3/1998](#): Percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o locale di raggiungere un luogo sicuro.

[DM 30/11/1983](#): Sistema di vie di uscita - Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.





CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

- Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscite **alternative**, ad eccezione dei piccoli locali, o a rischio di incendio medio o basso.
- Ciascuna via di uscita deve essere **indipendente dalle altre** e **distribuite** in modo che le persone possano allontanarsi ordinatamente.
- Le vie di uscita devono **condurre sempre in un luogo sicuro.**





LUNGHEZZE MASSIME PER RAGGIUNGERE LE USCITE DI PIANO

Più di una via d'uscita:

15 ÷ 30 m per aree a **rischio elevato**

30 ÷ 45 m per aree a **rischio medio**

45 ÷ 60 m per aree a **rischio basso**

Quando una via di uscita comprende una porzione di percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà in ogni caso superare tali lunghezze massime.




Vie di uscita in un'unica direzione:


In caso di vie d'uscita unidirezionali, la distanza fino a un'uscita di piano o dove inizia la disponibilità di 2 o più vie d'uscita:

6 ÷ 15 m per aree a **rischio elevato**

9 ÷ 30 m per aree a **rischio medio**

12 ÷ 45 m per aree a **rischio basso**








CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

I criteri di luogo sicuro e lunghezza dei percorsi sono stati recepiti dal [D.M. 3 agosto 2015](#) (c.d. “codice di prevenzione incendi”).

Luogo sicuro temporaneo: luogo nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti in caso di incendio (Es. un **compartimento adiacente** a quelli da cui avviene l'esodo).

Lunghezza d'esodo: distanza da percorrere lungo una via d'esodo fino a un **luogo sicuro temporaneo** o a un **luogo sicuro**.



Via d'esodo	Lunghezze d'esodo	Corridoio cieco
ABCD	ABC	AB
ABG	ABG	AB
FED	FE	Nessuno
FG	FG	Nessuno



VIE DI USCITA – ALCUNE CARATTERISTICHE

- Devono avere **larghezza in relazione al numero di occupanti**.
- Sono **misurate nel punto più stretto** del percorso.
- Vie di uscita e uscite devono essere tenute sempre **sgombre**.
- Ogni **porta** sul percorso deve poter essere **aperta con estrema facilità** da chiunque.
- Le **scale** (*di norma protette con strutture REI con autochiusura*) **possono non essere protette** nei luoghi a rischio medio o basso con **distanza per raggiungere l'uscita** su luogo sicuro:
 - D ≤ 45 m** (30 m in caso di una sola uscita) - **rischio medio**
 - D ≤ 60 m** (45 m in caso di una sola uscita) - **rischio basso**



SCelta DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Nella scelta della lunghezza dei percorsi occorre **attestarsi verso i livelli più bassi** nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- frequentato da **pubblico**;
- utilizzato da **persone che necessitano di particolare assistenza**;
- utilizzato quale **area di riposo**;
- utilizzato quale area dove sono **depositati e/o manipolati materiali infiammabili**.

15 ÷ 30 m (*rischio elevato*)

30 ÷ 45 m (*rischio medio*)

45 ÷ 60 m (*rischio basso*)




Se il luogo di lavoro è utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili possono essere adottate le distanze maggiori.



NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

Una sola uscita

- Affollamento ≤ 50 persone;
- **Non sussistono** pericoli di **esplosione** o **specifici rischi** di incendio;
- La **lunghezza** del percorso d'uscita per raggiungere l'uscita di piano non deve superare i valori per **vie d'uscita unidirezionali**:
 - ≤ 15 m per aree a **rischio elevato**
 - ≤ 30 m per aree a **rischio medio**
 - ≤ 45 m per aree a **rischio basso**





Due o più uscite

Il numero **dipende dall'affollamento** e dalla lunghezza dei percorsi di fuga.

In genere **una uscita ogni 50 persone**.

La larghezza si calcola, per i luoghi a rischio di incendio **medio** o **basso**:

$$L \text{ (metri)} = \frac{A}{50} \cdot 0,60$$


A : Numero delle persone presenti al piano (affollamento);

0,60 : Modulo unitario di passaggio;

50 : Numero di persone che possono defluire attraverso un modulo;

A/50 arrotondato al valore intero superiore.

La **larghezza minima di una uscita è 0,80 m, conteggiata un modulo**.






Tolleranze sulla larghezza delle porte

La **tolleranza** ammessa è:

- ✓ **5%** in meno per le porte per le quali è prevista una larghezza minima di **1,20 m** (*in fase di misura ammesso fino a 1,14 m*);
- ✓ **2%** in meno per le porte per le quali è prevista una larghezza minima di **0,80 m** (*in fase di misura ammesso fino a 0,78 m*).

Errore ricorrente in fase di esame progetto:

La tolleranza non deve essere confusa con la precisione dello strumento impiegato per la misura. La tolleranza **non può essere già impiegata in fase progettuale.**





Problema della tolleranza sulle altezze

L'**altezza** delle uscite di emergenza deve essere $\geq 2,00$ m.

Non è consentita alcuna tolleranza su altezze uscite d'emergenza.

Si cita un quesito che può consentire, in alcuni casi, di risolvere il problema:

*Il DM 30/11/1983 ammette che sull'**altezza dell'uscita** (2,00 m) possa applicarsi una **tolleranza del 5%**, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE, non consente altezze inferiori a 2,00 m.*

*Poiché tale direttiva è divenuta cogente dal 10/1/1993, si ritiene che la **tolleranza del 5%** dell'altezza minima di 2,00 m possa **applicarsi a uscite di emergenza preesistenti al 11/1/1993.***




SCALE

In genere **occorrono 2 o più scale.**

Possono essere serviti da **una sola scala:**

- **edifici** con **altezza antincendio**⁽¹⁶⁾ **≤ 24 m**
- **luoghi** di lavoro con **rischio medio** o **basso.**

dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita, secondo i principi generali di disposizione delle vie di uscita.



¹⁶ DM 30/11/1983 - Altezza ai fini antincendi degli edifici civili: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.



Larghezza delle scale

- se servono **un solo piano**, la larghezza non deve essere inferiore alle uscite del piano servito.
- se servono **più di un piano**, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quelle delle uscite di piano, mentre la **larghezza complessiva** è calcolata in relazione all'**affollamento di 2 piani contigui maggiormente affollati**.

per edifici con luoghi di lavoro a rischio medio o basso, la larghezza complessiva delle scale è calcolata:

$$L \text{ (metri)} = \frac{A^*}{50} \cdot 0,60$$

A^* = affollamento massimo in 2 piani contigui, a partire dal 1° f.t.



MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

In caso di **impedimenti architettonici o urbanistici** che non permettono di attuare quanto previsto, si può adottare uno o più accorgimenti **alternativi**:



- **riduzione del percorso totale** delle vie di uscita;
- far lavorare le **persone più vicino possibile alle uscite**;
- realizzazione di **ulteriori uscite** di piano;
- realizzazione di **percorsi protetti aggiuntivi o estensione** dei percorsi protetti esistenti;
- installazione di un **sistema automatico di rilevazione e allarme incendi**.



MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

- Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai.
- Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
- Segnaletica a pavimento
- Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
- Accorgimenti per le scale esterne



PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

Le **porte lungo le vie di uscita** e sulle uscite di piano devono **aprirsi nel verso dell'esodo**.



L'apertura nel verso dell'esodo **non è richiesta** se può determinare pericoli per passaggio di mezzi o altre cause, con l'adozione di **accorgimenti di sicurezza equivalente**.

In ogni caso l'**apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria** se:

- l'area servita ha un **affollamento > 50 persone**;
- la **porta** è situata al piede o vicino **al piede di una scala**;
- la porta serve un'area ad **elevato rischio di incendio**.





Apertura nel verso dell'esodo non richiesta - Chiarimenti

Il D.Lgs. n. 626/94 (e successivamente il p.to 1.5.6 dell'all. IV del D.Lgs n. 81/2008) prevede: “L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando VVF ...”,

Il DM 10/3/1998 al p.to 3.9 dell’all. III, ha fornito precisazioni sull’argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell’autorizzazione del Comando VV.F..




Le **porte REI** devono essere munite di **dispositivo di autochiusura**.

Le porte di locali **depositi** possono essere **non dotate di autochiusura**, se tenute **chiuse a chiave**.

Le porte **possono essere tenute in posizione aperta** con **dispositivi elettromagnetici** che ne consentano il rilascio a seguito di:

- *attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;*
- *attivazione di un sistema di allarme incendio;*
- *manca alimentazione elettrica del sistema allarme incendio;*
- *comando manuale.*





Porte in posizione aperta - Chiarimenti

La realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata, con le necessarie cautele e limitazioni sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.

Infatti il punto 1.7 del D.M. 30/11/1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e tale soluzione è ammessa dal DM 10/3/1998 (p.to 3.9).



SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE

A inizio giornata **assicurarsi** che le porte di uscite di piano e lungo le vie di esodo **non siano chiuse a chiave** o, in caso di accorgimenti **antintrusione**, si possano aprire facilmente dall'interno senza chiavi.

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Se sono adottati **accorgimenti antintrusione**, si possono prevedere idonei sistemi di apertura **alternativi**. Tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura e capaci di utilizzarlo.



Uscite di emergenza anti-intrusione - Chiarimenti

Un sistema di controllo delle uscite di emergenza anti-intrusione con l'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza da una unità di controllo, con apertura delle porte "ritardata" di alcuni secondi, è in linea con i requisiti essenziali di sicurezza per l'esodo con le seguenti precisazioni:

- vetrofania indicante l'apertura visibile anche in mancanza di energia di rete; - unità logica di controllo permanentemente presidiata; - funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e relative procedure, indicate nel P.E. e oggetto di specifica informazione e formazione; - sistema e suoi componenti oggetto di manutenzione e controlli periodici.



PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI

Una **porta scorrevole** può essere utilizzata come uscita di piano se a azionamento automatico e **può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta** con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione.



Una **porta girevole** su asse verticale **non può essere utilizzata** in corrispondenza di una **uscita di piano**.



Porte scorrevoli orizzontalmente - Chiarimenti

Le porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", pur se muniti di certificati di prova, sono validi dove le normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo.

La conformità a specifiche tecniche, come per le porte automatiche "a sicura apertura ridondante", può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, conformi al p.to 3.9 co. 2, dell'all. III al DM 10/3/1998.

Se è richiesta esplicitamente l'apertura a spinta nel verso dell'esodo, le porte scorrevoli orizzontalmente, pur con dispositivi "ridondanti", non è consentita se non apribili anche "a spinta".



SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA

Vie di uscita e uscite di piano devono essere chiaramente indicate con **segnaletica** conforme alla vigente normativa.



Tutte le vie di uscita, inclusi i percorsi esterni, devono essere **adeguatamente illuminati** per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.


Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di **illuminazione di sicurezza** con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.



MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME (AII. IV)

L'**obiettivo** è di assicurare che le **persone** presenti siano **avvisate di un principio di incendio** prima che esso minacci la loro incolumità.

L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.





PICCOLI LUOGHI DI LAVORO

- Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il **sistema può essere semplice** (es. a voce se tutto il personale lavora nello stesso ambiente).
- In altri casi si possono impiegare **strumenti sonori** (raggiungibili ≤ 30 m) a azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro.
- Qualora tale sistema non sia adeguato, occorre installare un **sistema di allarme elettrico a comando manuale**.
I pulsanti di allarme devono essere chiaramente indicati e posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano.



Percorso per attivare un dispositivo di allarme manuale ≤ 30 m.



LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI

Il **sistema di allarme** deve essere di tipo **elettrico**.

Il segnale di allarme deve essere **udibile chiaramente** in tutto il luogo di lavoro e ove necessario.

Dove il rumore può essere elevato o il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche **segnalazioni ottiche**.

I segnali ottici **non** possono essere utilizzati come **unico mezzo** di allarme.





PROCEDURE DI ALLARME

Normalmente sono a **unica fase**: al suono dell'allarme prende il via l'evacuazione totale.

In alcuni **luoghi più complessi** è appropriato un sistema d'allarme per consentire l'evacuazione in **2 o più fasi** successive.

Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi con **notevole presenza di pubblico**.





ATTREZZATURE E IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI (All. V)

Il datore di lavoro deve effettuare:

- *Classificazione degli incendi;*
- *Classificazione degli estintori;*
- *Classificazione degli impianti fissi di spegnimento (se le circostanze lo richiedono);*
- *Scelta dell'ubicazione delle attrezzature di spegnimento;*
- *Scelta dei mezzi di estinzione incendio.*





CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

Gli incendi sono classificati in **5 classi**, secondo *le caratteristiche* dei materiali combustibili, in accordo con la norma **UNI EN 2**.

- **Classe A** Incendi di materiali **solidi**.
- **Classe B** Incendi di **liquidi**
- **Classe C** Incendi di **gas**
- **Classe D** Incendi di **metalli**
- **Classe F⁽¹⁷⁾** Incendi di **mezzi di cottura** (*oli e grassi vegetali o animali*) in apparecchi di cottura.



¹⁷ Introdotta con l'aggiornamento della norma UNI EN 2:2005.



ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Sono i **mezzi di primo intervento** più impiegati per i **principi di incendio**.

Non sono efficaci se l'incendio è in **fase più avanzata**.

La **scelta** è determinata in funzione della **classe di incendio** e del **livello di rischio** del luogo di lavoro.





Numero e capacità estinguente

Numero e capacità estinguente degli **estintori portatili** devono rispettare i valori in tabella (incendi di classe A e B) e i seguenti criteri:

- *numero dei piani (almeno un estintore a piano)*
- *superficie in pianta*
- *classe d'incendio*
- *distanza da percorrere (≤ 30 m)*



Tipo estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²




IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO

In presenza di particolari rischi di incendio, oltre agli estintori portatili occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali o automatici (**rete di idranti o naspi, sprinkler o altri impianti automatici**).



La presenza di impianti automatici **ha rilevanza nella valutazione del rischio** in quanto riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio.





UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO

ESTINTORI PORTATILI:

Preferibilmente **lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite** e fissati a muro.



IDRANTI E NASPI:

In punti visibili e accessibili **lungo le vie d'uscita**, con **esclusione delle scale**.



La distribuzione deve consentire di **raggiungere ogni punto della superficie protetta** almeno con il getto di una lancia.

Deve essere prevista **apposita segnaletica**.



CONTROLLI E MANUTENZIONE (All. VI)

Devono essere oggetto di **sorveglianza**, **controlli** periodici e **manutenzione** in efficienza le misure di protezione antincendio relative a:

- Utilizzo delle **vie di uscita**.
- **Estinzione** degli incendi.
- **Rivelazione** e allarme.






DEFINIZIONI

- ✓ **Sorveglianza**: controllo visivo, effettuato da personale interno, per verificare che attrezzature e impianti antincendio siano nelle normali condizioni, senza danni materiali accertabili con esame visivo.
- ✓ **Controllo** periodico: almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità di attrezzature e impianti.
- ✓ **Manutenzione**: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza e buono stato attrezzature e impianti.
 - **ordinaria**: si attua in loco con strumenti e attrezzi di uso corrente. Si limita a riparazioni di lieve entità, con materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore.
 - **straordinaria**: richiede attrezzature o strumentazioni particolari o comporta sostituzioni o revisioni di intere parti.



VIE DI USCITA

Passaggi, corridoi, scale devono essere **sorvegliate** periodicamente per assicurare il sicuro utilizzo in caso di esodo.



Le **porte** sulle vie d'uscita devono essere regolarmente **controllate** per assicurare facile apertura.

Le **porte REI** devono essere regolarmente **controllate** per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente, ponendo particolare attenzione ai **dispositivi di auto-chiusura**.

La **segnaletica** direzionale e delle uscite deve essere oggetto di **sorveglianza** per assicurare la visibilità in caso di emergenza.



ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro è responsabile del **man-**
tenimento delle condizioni di efficienza
delle attrezzature e impianti di protezione
antincendio.



Il datore di lavoro deve attuare sorveglianza, controllo e manu-
tenzione delle attrezzature e impianti di protezione antincendio,
allo **scopo** di **rilevare e rimuovere ogni causa** che possa pregiu-
dicare il corretto funzionamento e uso.

L'attività di **controllo** e **manutenzione**
deve essere eseguita da **personale compe-**
tente e qualificato.





INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Art. VII)

Obbligo del datore di lavoro è fornire ai lavoratori adeguata **informazione** e **formazione** (Art. 36 e 37 del D.lgs n. 81/08) sulla prevenzione incendi e le azioni da attuare in caso d'incendio.



L'informazione è fornita all'atto dell'**assunzione** ed è **aggiornata** in caso di variazioni della valutazione dei rischi.

L'informazione è fornita in modo che si possa **apprendere facilmente**.

Fornire adeguate informazioni a **manutentori** e **appaltatori**.

Sono possibili informazione e istruzioni antincendio con **avvisi scritti** e **planimetrie** indicanti vie di uscita che riportino le azioni essenziali da attuare in caso di allarme o incendio.





INFORMAZIONE ANTINCENDIO

Ogni lavoratore deve ricevere un'adeguata informazione su:

- **Rischi** legati all'**attività** e alle **specifiche mansioni svolte**;
- **Misure di prevenzione e protezione incendi**: *osservanza misure di prevenzione e corretto comportamento; divieto di utilizzo ascensori; tenere chiuse porte REI; apertura porte di uscita;*
- **Ubicazione delle vie di uscita**;
- **Procedure da adottare in caso di incendio**: *azioni da attuare in caso d'incendio; come azionare un allarme; azione da attuare quando si sente un allarme; procedure di evacuazione fino al punto di raccolta; modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco.*
- **Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi**, *lotta antincendi e gestione delle emergenze e pronto soccorso;*
- **Nominativo del responsabile** e degli **addetti del S.P.P.**



FORMAZIONE ANTINCENDIO

– Lavori pericolosi:

Tutti i lavoratori esposti a **particolari rischi** di incendio correlati al posto di lavoro (*es. addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera*), devono ricevere una **specificazione formazione** antincendio.

– Addetti antincendio:

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una **specificazione formazione** antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in [allegato IX](#).



ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Effettuata almeno **una volta l'anno**.

Obbligatorie in luoghi di lavoro soggetti alla redazione del piano di emergenza (es. **“attività soggette”** a controllo VVF).

Nei grandi luoghi di lavoro **non è necessaria un'evacuazione simultanea totale**, basta individuare il percorso fino a luogo sicuro.

Nei **piccoli luoghi di lavoro** si può limitare a:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare porte REI; dispositivi allarme; mezzi spegnimento.

L'allarme per esercitazione **non** deve essere **segnalato ai VVF**.

Se opportuno deve **partecipare** anche il **pubblico**.


Non effettuare in presenza di **affollamento, anziani o infermi**.



PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO (All. VIII)

Per i luoghi di lavoro > 10 dipendenti, o ricompresi tra le **attività soggette** a controllo VVF deve essere redatto il **piano di emergenza**, che deve contenere:

- **azioni** da attuare in caso di incendio;
- procedure per l'**evacuazione**;
- disposizioni per **chiedere** l'intervento dei **vigili del fuoco**;
- misure per assistere le persone **disabili**.



Deve **identificare persone incaricate** dell'attuazione delle procedure.



CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

- caratteristiche dei **luoghi** e vie d'esodo;
- sistema di **rivelazione** e **allarme** incendio;
- numero delle **persone presenti** e loro ubicazione;
- **lavoratori esposti** a rischi particolari;
- numero di addetti all'attuazione e al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione ("**addetti antincendio**");
- livello di **informazione** e **formazione** fornito ai lavoratori.



Il P.E. deve essere basato su **chiare istruzioni scritte** e include:

- doveri del personale che svolge **specifiche mansioni** (*es.: telefonisti, custodi, capi reparto, manutentori, personale di sorveglianza*);
- doveri del personale cui sono affidate **particolari responsabilità** in caso di incendio;
- provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia **informato** sulle procedure da attuare;
- misure da attuare per i **lavoratori esposti** a rischi particolari;
- misure per le **aree ad elevato rischio** di incendio;
- procedure per la **chiamata dei vigili del fuoco**, per informarli all'arrivo e fornire la necessaria assistenza.



Per **piccoli luoghi di lavoro** può limitarsi a avvisi scritti con norme comportamentali.

Per **grandi luoghi di lavoro** deve includere una **planimetria** con:

- caratteristiche distributive del luogo, con riferimento alla destinazione delle aree, vie di esodo e compartimentazioni;
- tipo, numero e ubicazione dei mezzi di estinzione;
- ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione idrica, gas e altri fluidi combustibili.





ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO

Il datore di lavoro deve individuare le **necessità dei lavoratori e** altre persone **disabili** che possono accedere.



Il P.E. deve **tener conto** delle **invalidità, anziani, donne in gravidanza**, persone con **arti fratturati, bambini**.



I **lavoratori con visibilità limitata** devono poter percorrere vie d'uscita.

Non utilizzare ascensori per l'esodo, salvo se realizzati per tale scopo.

In emergenza e evacuazione **lavoratori fisicamente idonei** incaricati e addestrati devono trasportare/guidare/assistere persone:

- **disabili** con **sedie a rotelle** e con **mobilità ridotta**;
- con **visibilità** menomata o limitata;
- con **udito** menomato o limitato (per allerta segnale di allarme).



Circolare M.I. n. 4 del 1° marzo 2002

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili⁽¹⁸⁾



- Valutazione del rischio **tenendo conto** della presenza di **persone disabili⁽¹⁹⁾**, conseguendo adeguati standard senza discriminazione.
- Garantire alle persone disabili un livello di **sicurezza uguale agli altri**, con l'adozione di misure **edilizie, impiantistiche e gestionali**.
- Prevedere ove possibile (es. se sono già presenti lavoratori disabili), il **coinvolgimento** nelle diverse fasi.
- Progettare la sicurezza per i **lavoratori con disabilità in un piano organico**, e non attraverso piani speciali o separati dagli altri.

¹⁸ *Elaborate dal Dipartimento VVF in collaborazione con la Consulta Naz. Persone Disabili e loro Famiglie.*

¹⁹ *Persone con limitazioni temporanee o permanenti alle capacità fisiche, mentali, sensoriali e motorie.*



STRUMENTI APPLICATIVI DELLA CIRCOLARE N. 4/2002

Opuscolo

Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza

Fornisce indicazioni e tecniche di intervento per il soccorso a persone disabili in situazioni di emergenza.





Lettera Circolare M.I. n. P880/4122 del 18/8/2006

*La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dove siano presenti persone disabili:
strumento di verifica e controllo - Check-list⁽²⁰⁾*

- ✓ **Strumento di verifica e controllo** per individuare elementi significativi per la sicurezza per le persone con disabilità.
- ✓ La check-list considera la **sequenza di azioni svolte** da ogni persona **in** situazione di **emergenza**, dalla percezione dell'allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.
- ✓ Per ogni azione vi sono **domande di verifica** delle caratteristiche quantitative e/o qualitative degli elementi edilizi e impiantistici **con possibili soluzioni** in caso di verifica negativa.

²⁰ *Predisposto in applicazione di quanto previsto dalla circolare n. 4 del 1 marzo 2002.*



FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (Al. IX)

Gli artt. 6 e 7 del DM 10/3/1998 attuano il D.lgs n. 81/2008 relativamente alla **designazione** e **formazione** dei c.d. “**Addetti antincendio**”.



Nell'**allegato IX** sono riportati i **contenuti** minimi e la **durata** dei **corsi di formazione**, in relazione al livello di rischio d’incendio.



Luoghi di lavoro con richiesta di attestato d'idoneità tecnica

- Stabilimenti a **rischio di incidente rilevante** (Direttiva Seveso III);
- Fabbriche e depositi di **esplosivi**;
- Centrali **termoelettriche**;
- Impianti di estrazione di **oli minerali** e **gas combustibili**;
- Impianti e laboratori **nucleari**;
- **Depositi** al chiuso di materiali combustibili con sup. > **10.000 m²**;
- **Attività commerciali**/espositive con sup. al pubblico > **5.000 m²**;
- **Aeroporti, ferrovie** con sup. al chiuso al pubblico > 5000 m² e **metro-politane**;



... segue

- **Alberghi** > **100** posti letto;
- **Ospedali**, case di cura e case di ricovero per anziani;
- **Scuole** > **300** persone presenti;
- **Uffici** > **500** dipendenti;
- **Locali di spettacolo e trattenimento** > **100** posti;
- **Edifici vincolati** (musei, archivi, ...) con sup. aperta al pubblico > **1.000 m²**;
- *Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo ... di lunghezza > 50 m;*
- *Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.*



DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL D.LGS. n. 758/1994

Il **Capo II** (articoli 19 e seguenti) del [D.Lgs. n. 758/1994](#) prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, in base alle **norme** indicate nell'**allegato I**⁽²¹⁾.



L'estinzione è collegata al verificarsi di **2 successivi eventi**:

- **Adempimento** della prescrizione impartita.
- **Pagamento** di una somma pari a 1/4 del massimo.

²¹ *Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. (es. **art. 20** del D.lgs. 139/06: omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI; **art. 20 co. 2** del D.lgs. 139/06: Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini del rilascio o rinnovo del CPI, ecc.).*



Applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994

L'art. 301 del [D.Lgs 9/4/2008, n. 81](#) stabilisce che alle **contravvenzioni** in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro **previste dal D.Lgs n. 81/2008** nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, **si applicano le disposizioni** in materia di prescrizione ed estinzione del reato **di cui agli articoli 20, e seguenti**, del [D.Lgs. n. 758/1994](#).



DETTAGLI DELLA PROCEDURA

- L'**organo di vigilanza** (l VVF per la prevenzione incendi) accertata una violazione impartisce apposita **prescrizione** fissando un **termine** per l'adempimento.

*Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte **specifiche misure** per far cessare immediatamente il pericolo.*

*Il **termine** può essere prorogato, a richiesta e in casi complessi, sino 6 mesi, con provvedimento motivato comunicato al PM.*

*Se per **specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore**, questo non ha potuto provvedere a regolarizzare nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per altri 6 mesi.*

- L'organo di vigilanza invia al PM la **comunicazione di reato**.



- Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è **sospeso** sino alla verifica dell'organo di vigilanza.


La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l'archiviazione, disporre o compiere atti investigativi urgenti, chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all'incidente probatorio.

- L'organo di vigilanza **verifica entro 60 giorni** dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:
 - **Puntuale adempimento**: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda. L'organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con **estinzione** della contravvenzione; il PM chiede al GIP l'archiviazione;
 - **Mancato adempimento**: l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.



FASI PROCEDIMENTALI PREVISTE DAL D.LGS N. 758/94

- **Mod. 1/PG** - verbale accertamento di reato
- **Mod. 2/PG** - comunicazione notizia di reato
- **Mod. 3/PG** - prescrizione
- **Mod. 4/PG** - accoglimento/diniego proroga
- **Mod. 5/PG** - verbale verifica prescrizioni
- **Mod. 6/PG** - comunicazione di ammissione al pagamento dell'ammenda
- **Mod. 7/PG** - comunicazione avvenuto adempimento e pagamento ammenda
- **Mod. 8/PG** - comunicazione di non adempimento alle prescrizioni





COMPETENZE E ADEMPIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Il personale VV.F. in base all'**art. 13** del [D.Lgs n. 81/2008](#) è **organo di vigilanza** sull'applicazione della legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per le specifiche competenze (*sicurezza antincendio*).

Ai sensi della **legge n. 1570/41**, **legge n. 469/61**, da ultimo accorpate con l'**art. 6, co. 2** del [D.Lgs. n. 139/2006](#), nell'esercizio delle proprie funzioni è **ufficiale** e **agente di polizia giudiziaria**.⁽²²⁾

L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro è espletata ai sensi del'**art. 19** del [D.Lgs. n. 139/2006](#).

²² *Limitatamente all'esercizio delle funzioni previste, il personale del ruolo di **vigile del fuoco** riveste la qualifica di **agente di PG**, mentre il personale del ruolo dei **CS, CR, ispettori e SDA** riveste la qualifica di **ufficiale di PG** (art. 2 del [D.lgs n. 217/2005](#)). I **funzionari direttivi** e i **primi dirigenti**, con **esclusione** di quelli con l'incarico di **comandante provinciale dei vigili del fuoco**, rivestono la qualifica di **ufficiale di PG** (art. 40 del [D.lgs n. 217/2005](#)).*



D.LGS. 8/3/2006 N. 139, ART. 19 (VIGILANZA)

I **VVF esercitano la vigilanza** sull'applicazione della normativa di **prevenzione incendi** in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.

Si realizza attraverso **visite tecniche**, verifiche e **controlli d'iniziativa**, o in **situazioni** di potenziale pericolo **segnalate** o comunque **rilevate**.

Qualora sono rilevate condizioni di rischio, inosservanza della normativa di p.i. o inadempimento di prescrizioni e obblighi, i VVF adottano i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dando comunicazione agli interessati, al **sindaco**, al **prefetto** ai fini dei provvedimenti di rispettiva competenza.



CONTRAVVENZIONI PIÙ RICORRENTI RISCONTRATE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA



*Sono elencate di seguito le contravvenzioni più ricorrenti (riscontrate presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno) alla normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 nell'ambito dell'**attività di vigilanza** (prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 81/2008) sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza.*

- **Violazione Art. 29, co. 1:** *Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'art. 17, co. 1, lett. a) (punito dall'Art. 55 co. 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014 €).*



- **Violazione Art. 37, co. 9:** Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro ...
(punito dall'Art. 55 co. 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.315 a 5.699 €).

- **Violazione art. 46, co. 2:** Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente a:
 - Mancata attuazione delle prescrizioni dettate dal Comando VVF (con progetto approvato o a seguito di sopralluogo).
 - Mancato rispetto disposizioni contenute sulla regola tecnica ...
(punito dall'art. 55 co. 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.315 a 5.699 €).



- **Violazione art. 64, co. 1 lett. a:** *Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell'Allegato IV:*

Vie e uscite di emergenza non sgombre... o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme... uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo... porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave... vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza... mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei... o non mantenuti in efficienza e controllati... ecc.

(punito dall'Art. 68 co. 1 lett. b⁽²³⁾ con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.261 €).

²³ *Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un'unica violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.*



ALTRE VIOLAZIONI

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

“Le **sanzioni penali** previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’**art. 20**⁽²⁴⁾ del [D.lgs. 139/06](#), trovano ora applicazione a **tutte le attività** individuate nell’**allegato I** in caso di **mancata presentazione di SCIA.**”⁽²⁵⁾

Secondo tale interpretazione la **mancata presentazione della SCIA** è **equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.** Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a **tutte le “attività soggette”** del [DPR n. 151/2011 \(cat. A/B/C\)](#).

²⁴ **Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività):** Chiunque, in qualità di titolare di **attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o rinnovo del certificato** è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività ... “pericolose”, da individuare con il DPR previsto dall’art. 16, co. 1 (il D.P.R. n. 151/2011).

²⁵ Interpretazione fornita con [Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011](#).



... segue

Relativamente alla **mancata presentazione della SCIA** (per i “luoghi di lavoro”) di cui all’**Art. 20 co. 1** del D.Lgs 139/06, punita con l'**arresto** sino ad un anno o con l'**ammenda** da € 258 a € 2.582, **non si applica** la procedura del **D.Lgs. n. 758/1994** per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro, poiché non è una norma indicata nell'**allegato I**⁽²⁶⁾ al citato decreto.

²⁶ Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.



IPOSTESI DI REATO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA SCIA O DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO - CONTROVERSIE

*Secondo alcune interpretazioni e sentenze emesse a livello locale, **l'omessa presentazione della SCIA e l'omessa attestazione di rinnovo** (art. 4 e 5 del [DPR 151/2011](#)), **non assumerebbero rilevanza penale**.*

La SCIA non rappresenta un atto amministrativo rilasciato, a richiesta dell'interessato, a seguito di controlli e verifiche della P.A.

La SCIA non deve essere richiesta, e quindi, né rilasciata né rinnovata.

Per questi motivi l'art. 20 del D.lgs n. 139/2011 che punisce chiunque “ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato”, non può essere riferito per analogia anche all'omessa presentazione della SCIA.⁽²⁷⁾

²⁷ *Si riporta, a titolo di informazione, quanto appreso in merito a sentenze emesse a livello locale.*



ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO IN CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DELLA SCIA O RINNOVO

Le **pene** previste in tal caso dall'**art. 20 co. 2**⁽²⁸⁾ del [d.lgs. 139/06](#), sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa**.

Si tratta pertanto di un **delitto, reato più grave** di quelli contravvenzionali (*puniti con arresto o ammenda*) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


²⁸ **Art. 20 co. 2 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o rinnovo del CPI, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 € a 516 €. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.**



DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Il **reato** è qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una **sanzione penale** (*ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda*), suddivisi:

- **Delitti**: reati **più gravi** per i quali sono stabilite le pene dell'*ergastolo, reclusione e multa*.
- **Contravvenzioni**: reati **meno gravi** per i quali sono stabilite le pene dell'*arresto e ammenda*.





SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

L'**art. 20 co. 3**⁽²⁹⁾ del [D.lgs. n. 139/06](#), prevede che il **Prefetto possa disporre la sospensione dell'attività** nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI.

²⁹ **Art. 20 co. 3** del D.Lgs 139/06 - *Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:*

- *il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;*
 - *i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ...*
- La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.*



INADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

L'art. 19 co. 3⁽³⁰⁾ del [D.lgs. n. 139/06](#), prevede, in caso di inadempienze, l'**obbligo di comunicazione a Sindaco e Prefetto** da parte dei Comandi provinciali sull'esito dei controlli.

In talune specifiche circostanze il Prefetto può essere chiamato all'adozione di un provvedimento di **sospensione dell'attività**.

Il potere di sospensione del Prefetto non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

³⁰ **Art. 19 co. 3 del D.Lgs 139/06 – Vigilanza: Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate **condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi o inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei responsabili dell'attività, il Corpo nazionale adotta i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza e dà comunicazione degli accertamenti ai soggetti interessati, al sindaco, prefetto e altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.****



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Informazioni

Storia

Articolazione degli uffici

Normative

Specializzazioni

Dislocazione sul territorio

Lavora con noi

Amministrazione

trasparente

Attività

Interventi

Statistiche

Formazione

Servizi al cittadino

Soccorso

Vigilanza antincendio

Formazione D.Lgs.

81/2008

Prevenzione Incendi

Modulistica

Pubblico Avviso

Uffici

Volontari

Carta dei servizi

Altri servizi

Sei in: Home



Comando Provinciale Ascoli Piceno

Via del Commercio, 48 - 63100 Ascoli Piceno (AP)

TEL: 0736.3531

Email PEC: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): com.prev.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

Flammam non horreo

Per approfondimenti ...

www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno